

zione o di lavoro, finchè abbiano raggiunta la maggiore età od abbiano appreso un mestiere o una professione.

« Art. 14. L'azione penale per i fatti preveduti dalla presente legge si esercita d'ufficio dal pubblico Ministero ed anche in contumacia dell'imputato assente dal regno.

« Sono applicabili ai medesimi, in quanto la presente legge non abbia altrimenti disposto, il libro primo del Codice penale e le regole generali sulla competenza delle autorità giudiziarie.

« Potranno leggersi al dibattimento anche i verbali, rapporti, lettere ed altri documenti, benchè privati, provenienti dall'estero. »

L'onorevole Varè ha facoltà di parlare.

VARÈ. Quest'articolo 14 era, nel progetto approvato nella passata Sessione parlamentare, congiunto ad un altro articolo 15 che, secondo me, lo completava, e che venne respinto dal Senato del regno, e perciò non figura più in questo progetto di legge.

A proposito di questo, l'onorevole signor ministro nel presentare di nuovo alla Camera il progetto dice: « per considerazioni dello stesso genere il Senato ha soppresso l'articolo 15 che non esisteva nel primitivo progetto da esso votato, e che venne all'improvviso proposto, e quasi senza esame accettato nella pubblica discussione della legge nel seno di questa Assemblea. »

Con tutto il rispetto che ho per il Senato del regno e per l'onorevole guardasigilli, non posso accettare per la Camera dei deputati, questo rimprovero, di avere approvato un articolo proposto all'improvviso, e, in buoni termini, senza considerazione. Il fatto sta che quella proposta dell'articolo ora soppresso era stata fatta da me, in una delle tornate della Camera di quest'estate; non venne già accettata subito, ma l'onorevole guardasigilli d'allora propose che se ne rimandasse al giorno dopo la discussione; quindi, bene studiato l'argomento, l'onorevole guardasigilli d'allora accettò la mia proposta ed egli stesso la formò.

Anche l'onorevole relatore della Commissione di adesso dà con termini cortesissimi, come tutto ciò che esce dalla sua penna, la taccia di *dottrine filosofiche e suscettibilità politiche* alle idee le quali ispirarono la mia proposta d'allora, fatta nell'unico scopo di rendere veramente efficace questa legge.

La proposta si riferiva a ciò: la legge attuale contempla reati che si commettono da regnicoli all'interno, reati che si commettono da regnicoli all'estero, reati che si commettono da esteri all'interno e reati che si commettono da esteri all'estero. Per quest'ultimo ordine di reati, io facevo osser-

vare come, avendo noi allo studio un progetto di legge di riforma del Codice penale, questo problema, del modo in cui si colpisca l'estero che a danno di un nazionale delinqua all'estero, è uno dei più gravi quesiti della scienza legale. Avvertii che bisognava studiare di non mettersi fin d'ora in contraddizione con tutto ciò che si farà allora per tutto quell'ordine di reati su cui spazia il Codice penale. E in quest'ordine d'idee osservai che la nostra legge, se non si ammette un provvedimento speciale, sarà efficacissima per tutto ciò che si commette all'interno, ma non sarà ugualmente efficace per spaventare coloro i quali all'estero comprano questa dolorosa merce che sono i nostri ragazzi. Non essendovi una legge a Londra o in America, la quale contempli questo reato, se noi saremo obbligati ad offrire lo straniero al suo Governo perchè lo punisca a termini delle sue leggi, avremo certamente una serie di casi in cui l'autorità estera risponderà: noi non abbiamo leggi per questo. Dunque lo straniero, che commette all'estero questo reato speciale contro i ragazzi nostri nazionali, potrà venir qui senza che noi abbiamo un'arma efficace per fargli subire quella pena che gli abbiamo inflitta fin da quando era assente.

Io volevo che di questo si tenesse conto. Invece, col progetto di legge, questi stranieri che commettono all'estero simili reati, non saranno puniti mai, perchè all'estero la legge non c'è, e noi siamo legati in questa materia dal Codice penale che oggi ci regge, salvo ciò che si stabilirà nel Codice futuro.

Il Senato ha tolto il provvedimento che allora fu discusso e seriamente discusso ed accettato dall'onorevole guardasigilli d'allora, cui la Camera acconsentiva.

Io non insisterò ulteriormente perchè non voglio compromettere la legge, la quale molto bene farà anche senza l'articolo che la renderebbe più efficace; ma mi premeva di prendere la parola per scolpare me da questo, mi permetta l'onorevole guardasigilli di dire, ingiusto rimprovero, di aver proposto all'improvviso un provvedimento grave e di aver operato perchè passasse senza discussione.

La mia proposta fu fatta con tutte le cautele perchè venisse seriamente studiata; la Camera l'ha studiata e l'ha accettata dietro l'autorevole e motivato consiglio del guardasigilli d'allora.

VIGLIANI, *ministro di grazia e giustizia*. Sono infinitamente dolente che alcune espressioni inserite nella relazione ministeriale abbiano potuto suonare un rimprovero ed una ingiusta imputazione all'onorevole deputato Varè...

VARÈ. Ed alla Camera.